



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 147 del 21 OTT, 2011

**Oggetto: Ricorso " Dr.ssa Maria Letizia MOLINO c/ Provincia Regionale di Messina"
T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.**

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di OTTOBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>NO</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Letto confermato e sottoscritto



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Dipartimento 1°

U.D. Affari Legali

U.O. Legale e Contenzioso

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Avv. Anna Maria Tripodo

Oggetto: Ricorso “ Dr.ssa Maria Letizia MOLINO c/ Provincia Regionale di Messina” T.A.R. Sicil. Sez. Catania .Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 19/07/2011, la Dr.ssa Maria Letizia Molino, dipendente provinciale inquadrata nella categoria D3, posizione economica D6, quale FRUO Tecnico-Direttore di Riserva Naturale, ha promosso ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania per ottenere, l'annullamento della deliberazione n. 41 del 13.04.2011, con la quale la Giunta Provinciale ha approvato la modifica del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ritenendo detto provvedimento in contrasto con i criteri generali fissati a suo tempo dal Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 152 del 24.09.1999;

CHE, a parere della ricorrente Dr.ssa Molino, l'attuale U.O.C. “ Aree Protette e Parchi” pur possedendo tutti i requisiti necessari per divenire Unità Organizzativa, non è stata inserita tra quelle individuate nella deliberazione n. 41 del 13.04.2011, consistendo in un oggettivo demansionamento e causando un danno economico della ricorrente;

RITENUTO, opportuno per questo Ente costituirsi in giudizio al fine di resistere alle richieste avanzate dalla ricorrente;

CHE, pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.500,00 =, di cui € = lordi, a titolo di acconto, vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce “Spese per liti, arbitrati, ecc...” del Bilancio Provinciale 2011 in corso di approvazione poiché trattasi di spesa indifferibile e urgente, la cui mancata assunzione esporrebbe l'Ente a un danno grave e

irreparabile, la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008; al fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il D. L. n. 223/06, convertito con L. n. 248 del 04/08/06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale, in relazione al ricorso promosso, innanzi al T.A.R. Sicilia sez. di Catania, dalla Dr.ssa Maria Letizia Molino, con atto notificato il 19/07/2011, a stare in giudizio, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;


DARE ATTO che per compensi e spese, al lordo degli oneri di legge, derivanti dal conferimento del presente incarico, sarà prevedibilmente corrisposta al Legale incaricato della difesa di questo Ente una somma pari a € 2.500,00 =, di cui € = lordi, a titolo di acconto, vengono impegnati, con il presente provvedimento, sul Cod. 1010903, Cap. 2260, alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale 2011 in corso di approvazione poiché trattasi di spesa indifferibile e urgente, la cui mancata assunzione esporrebbe l'Ente a un danno grave e irreparabile, la restante somma verrà impegnata in fasi successive, connesse agli sviluppi dell'iter dell'incarico e alla consequenziale maturazione ed effettiva quantificazione del credito dello stesso professionista, giusto quanto disposto con deliberazione della Corte dei Conti n. 187 del 14/11/2008; al fine di garantire la costituzione in giudizio di questa Provincia;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento – U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all’approvazione del presente provvedimento.

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia ricorso

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA




Addi,

27.07.2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)



IL PRESIDENTE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 27.07.2011

IL DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 21 OTT. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 21 OTT. 2011

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI

Impegno n. 417 Alto _____ del _____

Importo € 2500,00

Disponibilità Cap. 2760 Bil. 2011

Messina 13/10/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Antonino TERRANOVA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiele elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 25 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Anna Maria TRIPODO

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

nell'interesse della **Dr.ssa MARIA LETIZIA MOLINO**, nata a Messina il 15 giugno 1960 ed ivi residente in Via S. Licandro n. 29, Coop. Italia, cod. fisc. MLN MLT 60H55 F158H, rappresentata e difesa, per mandato speciale a margine del presente atto, dai Proff. Avv.ti Nazareno Saitta (cod. fisc. STT NZR 31L14 F158T) e Fabio Saitta (cod. fisc. STT FBA 63A11 F158V),

contro

la **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*,

per l'annullamento

in parte qua, della deliberazione della Giunta Provinciale 13 aprile 2011 n. 41, pubblicata dal 17 aprile 2011 all'1 maggio successivo, avente ad oggetto "Modifica del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e riassetto della struttura organizzativa".

* * * * *

PREMESSE:

La ricorrente presta servizio alle dipendenze della Provincia reg.le di Messina (inquadrata nella categoria "D3", posizione economica "D6") a far data dal 2 gennaio 1998, quale vincitrice del concorso pubblico ad un posto di "Direttore Tecnico di Riserva Naturale", presso le riserve naturali "Le Montagne delle Felci e dei Porri" dell'isola di Salina, "Lagheti di Marinello" e "Capo Peloro", affidate in gestione alla suddetta amministrazione (L.R. n. 14/1988 e DD.AA. 14 luglio 1987 n. 968, 10

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
20/07/2011
Protocollo n°0025351/11

COPIA

Mi rappresentino e difendano Proff. Avv.ti Nazareno Saitta Fabio Saitta del Foro (Messina, presso i quali elegg domicilio come a fianco ed i quali conferisco ogni più ampi mandato, fra cui quello di far sostituire, rinunciare agli atti nonché di compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa la riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami e appelli, di agire in sede esecutiva, chiamare terzi in causa, transigere la lite incassare somme e darne quietanza. Reso edotto che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione del presente mandato, preste completo ed informato consenso, in riferimento alla normativa contenuta nella L. 31/12/1996, n. 675 (artt. 11 e 22, comma 1°), all'utilizzo da parte degli stessi dei miei dati personali. Presto inoltre il mio consenso alla permanenza negli archivi informatici dello studio degli atti contenenti dati personali (e quindi anche dei dati in essi contenuti), in conformità ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali, anche per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità connesse al mandato conferito.

Maria Letizia Molino

Vera ed autentica la firma

F. Saitta

10/07/2011

27/07/11

1

dicembre 1998 n. 745 e 21 giugno 2001 n. 437).

Ella svolge i compiti e mansioni di cui alla tabella A allegata all'art. 39 bis L.R. 6 maggio 1981 n. 98, aggiunto dall'art. 41 L.R. 9 agosto 1988 n. 14, che individua la qualifica di "*Dirigente tecnico con funzione di Direttore di riserva naturale*" (è opportuno segnalare che, innanzi alla Sezione Lavoro della Corte d'appello di Messina, è tuttora pendente *inter partes* un giudizio – iscritto al n. 1968/2008 R.G. – promosso dall'odierna ricorrente proprio per il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento giuridico-funzionale nella qualifica di "*Dirigente Tecnico con funzione di Direttore delle Riserve*", in applicazione del succitato art. 39 bis e dell'allegata tab. A, nonché al corrispondente trattamento economico, a far data dall'assunzione).

Ai sensi dell'anzidetta tabella, il "*Dirigente tecnico con funzioni di direttore della riserva*" deve possedere la laurea in scienze naturali o biologiche o agrarie o forestali, è titolare di funzioni di vigilanza, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (*ex art. 39 L.R. n. 98/1981, modificato dall'art. 40 L.R. n. 14/1988*), è responsabile del territorio sottoposto a vincolo di riserva, di poteri di attuazione delle direttive dell'Amministrazione regionale, di coordinamento delle attività all'interno delle riserve, di proposizione di attività di studi e ricerche e di altri compiti ancora. Il Direttore di riserva, nella qualità di ufficiale di P.G., effettua le attività di indagine di iniziativa o su delega della procura della repubblica territorialmente competente, nonché redige tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi e penali previsti dal codice di procedura penale. Egli redige, altresì, gli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni dirigenziali e presidenziali, disposizioni di pagamento, ecc.), cura

l'istruttoria e rilascia le autorizzazioni per le attività consentite dai regolamenti delle riserve. Egli è, infine, responsabile del personale di vigilanza costituito, allo stato, da n. 4 guardie e n. 1 capo servizio, assunti anch'essi ai sensi della suddetta L.R. n. 98/1981, e delle attività espletate da detto personale, concernenti compiti di P.G. e di P.S..

Per effetto delle suindicate funzioni, l'art. 39 L.R. n. 98/1981, come sostituito dall'art. 40 L.R. n. 14/1988, prescrive che *“al personale di vigilanza dei parchi e delle riserve naturali sono riconosciute [...] le funzioni di cui all'art. 3 della L.R. 5 aprile 1972 n. 24”* (comma 1) e che *“al medesimo personale si applicano le disposizioni dell'art. 42, comma 1°, L.R. 29 ottobre 1985 n. 41”* (comma 2), ossia quelle relative al riconoscimento dell'indennità pensionabile dirigenziale del ruolo tecnico del Corpo forestale. Detta indennità viene percepita regolarmente dalla ricorrente. riconosciuta

Sulla base della struttura organizzativa dell'Ente sino ad oggi in vigore (delibb. G.P. 15 ottobre 2009 n. 213 e 20 ottobre 2009 n. 216), la Dr.ssa Molino è stata impegnata presso il 5° Dipartimento – 2° Ufficio dirigenziale (Parchi e Riserve e Attività produttive), dove è titolare di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa *“Aree Protette e Parchi,”* al cui interno prestano servizio n. 16 dipendenti. Ella è responsabile, pertanto, oltre che del suddetto personale di vigilanza, anche del restante personale, dello svolgimento delle attività espletate dalla stessa U.O.C. per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione provinciale con il P.E.G.. Tale U.O.C. svolge attività di progettazione, interventi di manutenzione straordinaria per la salvaguardia e la riqualificazione delle riserve naturali, effettua gare di appalto, monitoraggio,

cura i rapporti con la Regione, i Comuni e gli altri enti interessati. Un nucleo operativo costituito da n. 7 unità di personale effettua giornalmente interventi di manutenzione ordinaria, bonifiche e pulitura delle riserve naturali.

Con il provvedimento indicato in epigrafe, è stata approvata la proposta di modifica del Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione. All'adozione di tale atto è seguito il totale disappunto delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dell'Amministrazione resistente, le quali hanno vibratamente contestato il metodo (mancata condivisione delle scelte negli appositi tavoli di concertazione con le RR.SS.UU.) che il merito delle scelte operate dalla Provincia (cfr. note C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P., U.I.L. F.P., C.S.A., in atti).

Tale deliberazione, gravemente lesiva della posizione lavorativa della Dr.ssa Molino, presenta molteplici profili di illegittimità e dovrà, pertanto, essere annullata.

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST., DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI ARTT. 42 E 48 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 52 D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.

La precedente dotazione organica della Provincia (delib. G.P. 27 marzo 2007 n. 88) distingueva le figure di "*Funzionario Responsabile di Unità Organizzativa*": c.d. "*F.R.U.O.*" e "*Istruttore Direttivo*". I primi (tra cui anche la ricorrente) erano inquadrati nella categoria "D3", i secondi nella categoria "D1".

Come risulta dall'atto deliberativo impugnato, la nuova

organizzazione degli Uffici sarà, adesso, articolata in “*aree, unità organizzative dirigenziali, unità organizzative, unità operative ed uffici*” (art. 8, comma 1). Si prevede, illegittimamente, che le funzioni di direzione delle unità organizzative potranno “*essere affidate ad un dirigente o ad un dipendente della categoria D*” (art. 8, comma 2), con evidente pregiudizio per quei dipendenti (tra cui la ricorrente) attualmente inquadrati nella categoria “D3”.

Infatti, la Dr.ssa Molino, in base al citato art. 8, comma 2, del Regolamento, dovrà concorrere per un incarico di direzione di un’unità organizzativa anche con i dipendenti inquadrati nella categoria “D1”, istruttori direttivi già 7° livello, vedendo, così compromesso il proprio *status* derivante dall’appartenenza alla categoria “D3”, alla quale si accede, com’è noto, a seguito di procedura concorsuale e non già attraverso una semplice progressione economica.

È noto, infatti, che il sistema di classificazione del personale del comparto Autonomie locali (C.C.N.L. sottoscritto il 31 marzo 1999) si articola in quattro categorie (“A”, “B”, “C” e “D”). Nell’ambito della categoria “D”, il medesimo contratto prevedeva che il trattamento economico iniziale del personale precedentemente ascritto alla 7ª q.f. (cfr. D.P.R. nn. 347/1983 e 333/1990) sarebbe stato quello corrispondente alla posizione economica D1 (cfr. allegato “A”).

La posizione economica “D3” non possiede una valenza esclusivamente economica: per il personale per il quale questa rappresenta lo stipendio tabellare iniziale, essa si collega alla diversità (*melius*: alla natura ed alla qualità) delle mansioni, elemento che giustifica e legittima,

all'interno della medesima categoria di inquadramento, un trattamento retributivo differenziato.

Del resto, la giurisprudenza è assai chiara nell'affermare che, “[n]ell'inquadrare, ai sensi dell'art. 7, il personale in servizio degli enti locali secondo il nuovo sistema di classificazione introdotto dal CCNL del 31 marzo 1999 con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico in godimento, la tabella C ha conseguentemente previsto la categoria D2 per il personale proveniente dalla qualifica 7 led e la categoria D3 per il personale proveniente dalla qualifica VIII. Per il personale proveniente dalla settima qualifica la tabella citata ha, infine, previsto la categoria D1. In sostanza, nel nuovo inquadramento per categorie la differenza verticale fra il settimo e l'ottavo livello propria delle precedenti contrattazione è stata comunque riconosciuta, sicché non può ritenersi completamente obliterata dal sistema di scorrimento orizzontale introdotto dal CCNL del 31 marzo 1999” (Cons. St., Sez. V, 6 luglio 2010, n. 4317, in motivazione).

Evidenti, dunque, sia l'interesse a ricorrere della Dr.ssa Molino che l'illegittimità della deliberazione impugnata.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, SOTTO ALTRO PROFILO, DEGLI ARTT. 42, 48 E 107 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DEGLI ARTT. 27 E 42 DELLO STATUTO PROVINCIALE.

Il regolamento licenziato dalla Giunta, pur assumendo nelle premesse di essere “coerente con i criteri generali fissati dal Consiglio Provinciale con la Deliberazione n. 152 del 24 settembre 1999”, disattende

macroscopicamente gli indirizzi a suo tempo dettati dall'organo consiliare.

Al riguardo, il riparto delle competenze operato dal legislatore attribuisce al Consiglio Provinciale l'indicazione dei "*criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi*" (art. 42, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 267/2000), spettando, invece, alla Giunta "*l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio*" (art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Tale suddivisione di funzioni è riportata nello Statuto della Provincia: "*Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali: [...] l'ordinamento degli uffici e dei servizi*" (art. 27, comma 2, lett. a); "*La Giunta delibera sulle materie appresso indicate [...] Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale*" (art. 42).

Nella sostanza, la Giunta ha agito senza tenere conto degli indirizzi impartiti, nel 1999, dal Consiglio.

Ed infatti, nella deliberazione n. 152/1999 si prevedeva che la struttura amministrativa dell'Ente fosse articolata in "*uffici dirigenziali*" e "*unità operative*" (cfr. delib. n. 152/1999, lett. g), mentre il nuovo regolamento (art. 8, comma 1) istituisce – al di sopra degli uffici dirigenziali – sei "*aree*" (amministrativa, finanziaria contabile, viabilità e protezione civile, territorio ed ambiente, patrimonio immobiliare e scolastico, servizi di staff), affidandone il "*coordinamento*", a turno "*per anni uno*", ai dirigenti che operano al loro interno.

Viene, altresì, istituita la "*conferenza di direzione*" (art. 13 reg.),

“composta dal Segretario Generale che la presiede, dal capo di gabinetto, dai dirigenti coordinatori pro tempore delle aree”, alla quale, tra l’altro, vengono assegnati i compiti di supporto degli “organi di governo nella fase di definizione del piano strategico dell’Ente e di attribuzione degli obiettivi in relazione alla valutazione delle congruenze tra obiettivi e risorse” e di individuazione degli “strumenti per migliorare l’efficienza dei servizi”.

Al di là del merito (tali organi, *ictu oculi*, appesantiscono la struttura amministrativa: altro che *“ricerca di efficienza, efficacia ed economicità della gestione”!*), è di palese evidenza che, attraverso l’istituzione *ex novo* di tali strutture, sono state travalicate le linee-guida impartite dal Consiglio.

S’intende dichiaratamente operare un totale svuotamento delle attribuzioni (attività di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica) dei singoli dirigenti (art. 107 D.Lgs. n. 165/2001), cui spetta l’adozione degli *atti di amministrazione e gestione del personale*” (art. 107, comma 3, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000).

Incurante di tale disposizione, l’Amministrazione attribuisce alla neoistituita *“Conferenza di Direzione”* sia *“[l]a nomina dei responsabili di unità organizzative non in possesso di qualifica dirigenziale”* (art. 8, comma 11) che *“[l]a nomina dei responsabili delle unità organizzative”* (art. 8, comma 16), sottraendola, appunto, ai dirigenti.

Evidenti sia la violazione delle norme sopra calendate che lo stravolgimento degli indirizzi espressi dal Consiglio Provinciale: *“Ai sensi dell’art. 42 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), il Consiglio comunale è competente a fissare i criteri generali dell’ordinamento degli uffici e dei servizi e, solo nell’ambito di tali criteri generali, la Giunta è competente -*

ai sensi dell'art. 48 TUEL - ad adottare il relativo Regolamento. Appare evidente che anche le modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi devono rispettare il medesimo criterio distributivo delle competenze, di guisa che le stesse in tanto possono legittimamente intervenire in quanto sia stato coinvolto preventivamente il Consiglio sui criteri generali da seguire, tali modifiche siano in linea con le nuove linee-guida tracciate dall'organo di maggior rappresentatività ovvero siano quantomeno conformi ai criteri generali precedentemente tracciati dall'organo consiliare in occasione della prima stesura del testo regolamentare" (T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. II, 29 gennaio 2007, n. 189).

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST., DELL'ART. 1 L. 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEGLI ARTT. 42 E 48 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 E DELL'ART. 52 D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165.

Come riferito in premessa, la ricorrente è Direttore delle Riserve naturali, nonché funzionario titolare di posizione organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Aree Protette e Parchi",

Nelle predette qualità, ella è responsabile, con piena autonomia funzionale, discendente dalla L.R. n. 14/1988 e ss.mm.ii., del personale di vigilanza, costituito da n. 4 guardie e n. 1 capo servizio, e di tutte le attività connesse alla gestione delle aree protette. Ella è, inoltre, titolare di funzioni di vigilanza (*ex tab. A cit.*), di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza (*ex art. 39, comma 1, L.R. n. 98/1981, modificato dall'art. 40 L.R. n. 14/1988*) e, nella qualità di ufficiale di P.G., è responsabile, verso la procura della repubblica, di tutti gli atti giuridici concernenti i procedimenti penali. Ella è, infine, responsabile del coordinamento di tutte le attività

svolte dai n. 16 dipendenti afferenti all'U.O.C. "Aree Protette e Parchi" per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione provinciale.

Orbene, nella nuova organizzazione degli uffici e dei servizi prevista nell'atto deliberativo impugnato – e precisamente nell'Allegato A al "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" – l'art. 10 ("Competenze e responsabilità"), al comma 3 ("Rapporto tra funzioni di direzione"), attribuisce autonomia ai responsabili di unità organizzative, stabilendo che "[i] responsabili di Unità Organizzative che non abbiano qualifica dirigenziale possono svolgere, in piena autonomia funzionale e gestionale, ogni attività ed adottare tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni loro affidate e per l'organizzazione dell'Unità Organizzativa, salvo quegli atti che per previsione di legge siano inderogabilmente riservati alla esclusiva competenza del personale di qualifica dirigenziale".

Il successivo art. 11, commi 1 e 2, definisce ulteriormente tale autonomia di funzioni: "Il soggetto cui sia conferito l'incarico di direzione di una qualsiasi Unità Organizzativa [...] Assume la responsabilità delle risorse umane e materiali allo stesso affidate ed esercita le attività in piena autonomia, pur nel rispetto degli atti di competenza dei provvedimenti di organizzazione dei responsabili di unità organizzative funzionalmente sovraordinate".

Nella nuova organizzazione degli uffici e dei servizi, peraltro, non è prevista l'attuale U.O.C. "Aree Protette e Parchi", benchè essa – come già riferito – sia composta complessivamente da n. 21 unità di personale, sia diretta, allo stato, dalla ricorrente – che ricopre responsabilità giuridiche di

risorse umane e materiali, con competenze e svariati compiti di particolare complessità svolti in piena autonomia gestionale, discendenti dalla L.R. n. 14/1988 e ss.mm.ii. – ed abbia, pertanto, tutti i requisiti necessari per divenire unità organizzativa.

I compiti e le funzioni attualmente svolte dall'anzidetta U.O.C. (cfr. delib. G.P. n. 213/2009), nonché il personale in essa impiegato, saranno ripartiti, secondo l'impugnato regolamento, tra due distinte unità operative – “Gestione delle Riserve e Aree protette (Capo Peloro, Montagna delle Felci e dei Porri” e “Progettazione” –, con conseguente obiettivo demansionamento, perdita di *chance* e danno economico della ricorrente, nonché con buona pace dei principi, di stretta derivazione costituzionale (art. 97), di efficacia (intesa come grado di raggiungimento degli obiettivi) ed efficienza (intesa come livello di risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi) dell'azione amministrativa (*ex multis*, Cons. St., Sez. IV, 9 luglio 2010, n. 4458).


Per questi motivi,


SI CHIEDE

l'annullamento, *in parte qua*, del provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe. Con vittoria di spese e compensi difensivi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i sottoscritti procuratori dichiarano che per il presente giudizio, in materia di lavoro pubblico, non è dovuto il contributo unificato.

Messina, 30 giugno 2011


(Prof. Avv. Nazareno Saitta)


(Prof. Avv. Fabio Saitta)



RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Prof. Avv. Fabio Saitta, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 19 dicembre 2007 n. 135, previa iscrizione al n. 79 del mio cronologico, in data corrispondente a quella del timbro postale, ho notificato per conto della Dr.ssa Maria Letizia Molino, il superiore atto, con procura speciale a margine, alla **PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**, in persona del Presidente *pro tempore*, Corso Cavour Palazzo dei Leoni, 98121 Messina, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. A.R. n. 76488030620-6, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n.18, in data corrispondente a quella del timbro postale


(Prof. Avv. Fabio Saitta)

